

Allegato F al rogito n. 8383

STATUTO

**Titolo I - Denominazione, sede, scopo, oggetto e
durata**

**Articolo 1 - Costituzione, denominazione e
normativa applicabile**

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora innanzi "CTS"), e all'esito della trasformazione dell'Associazione Ambientalista Marevivo Onlus ("Associazione") secondo quanto disposto dall'articolo 42-bis del Codice civile, è costituita la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Ambientalista Marevivo - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Fondazione Marevivo - ETS" (d'ora innanzi "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ("Statuto"), dal CTS, dal Codice civile, e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile"). L'attività della Fondazione è ispirata ai principi di legalità e trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, parità di genere.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo de Pinedo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sia in Italia, sia all'estero, delegazioni, uffici direzionali e operativi, anche al fine di svolgere attività di promozione o sviluppo delle relazioni nazionali e internazionali a supporto delle attività della Fondazione.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali, in particolare:

- sostenere la promozione civile, economica e culturale del mare;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, con particolare riferimento all'ambiente marino;
- sostenere e promuovere lo sport dilettantistico legato all'ambiente e al mare.

Articolo 4 - Oggetto

La Fondazione persegue i suoi scopi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,

n. 53, e successive modificazioni, nonché le

attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla

salvaguardia e al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e

razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,

speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi

della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse

sociale;

i) organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di

promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della	
	legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive	
	modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche".	
	La Fondazione, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, si propone di:	
	- stimolare e promuovere il rispetto per	
	l'ambiente naturale in generale e, in particolare,	
	per quello marino;	
	- promuovere la pulizia, la manutenzione e la	
	salvaguardia del mare e dei litorali, nonché dei	
	paesaggi urbano, rurale e naturale;	
	- stimolare e promuovere il rispetto degli	
	ambienti lacustri e fluviali, anche promuovendone	
	il disinquinamento, la pulizia, la manutenzione e	
	la salvaguardia;	
	- cooperare alle attività connesse alla tutela del	
	territorio con riferimento alla previsione e alla	
	prevenzione, concorrendo, anche su richiesta delle	
	Autorità locali e nazionali di Protezione Civile,	
	alla gestione delle emergenze, supportando le	
	Autorità marittime nello svolgimento dei loro	
	compiti;	
	- contribuire alla gestione delle Aree Marine	

Protette ai sensi della normativa applicabile;

- promuovere l'applicazione delle leggi a tutela dell'ambiente e del mare, anche allo scopo di garantire il corretto uso e l'adeguata fruizione del patrimonio marino, nonché paesaggistico e storico;

- elaborare, promuovere e realizzare iniziative e progetti nel campo dell'educazione in materia ambientale rivolti a chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi della Fondazione, in particolare coinvolgendo il mondo della scuola attraverso la realizzazione di attività di sensibilizzazione per gli studenti di ogni ordine e grado del territorio regionale e nazionale, mirate alla tutela del mare e delle sue risorse;

- promuovere ed erogare attività di formazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi, seminari, webinar, negli ambiti disciplinari corrispondenti ai settori di intervento della Fondazione;

- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

	- svolgere attività e programmi di cooperazione	
	allo sviluppo e di solidarietà sociale in favore	
	dei paesi in via di sviluppo dell'area	
	mediterranea e no;	
	- selezionare, formare e coinvolgere volontari	
	nello svolgimento delle proprie attività;	
	- svolgere attività di raccolta fondi da destinare	
	al finanziamento delle attività di interesse	
	generale da tutte le fonti ed in tutti i modi	
	coerenti con i fini statutari;	
	- promuovere lo sport dilettantistico, in	
	particolare legato al mare, per persone	
	svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche, sociali o familiari;	
	- svolgere attività di cooperazione internazionale	
	per lo sviluppo e la solidarietà sociale;	
	- supportare l'autonoma iniziativa dei Sostenitori	
	che intendano perseguire le finalità di cui	
	all'articolo 3 in uno specifico ambito	
	territoriale, attraverso la costituzione di	
	associazioni del Terzo settore.	
	Per la concreta realizzazione di tali attività, la	
	Fondazione ricerca e promuove l'intesa e la	
	collaborazione con enti pubblici e privati che	
	abbiano attinenza diretta e indiretta con il campo	

di intervento statutario quali, in particolare, Enti locali, Enti di ricerca, Università, altri Enti del Terzo settore; agisce con ogni mezzo e attività ritenuti idonei e, in particolare, senza che l'elencazione di questi risulti esaustiva, anche attraverso la costituzione di gemellaggi e partenariati con associazioni e organizzazioni non governative italiane ed estere; l'organizzazione di convegni a carattere nazionale e/o internazionale; la predisposizione, la distribuzione, la diffusione di materiali e di pubblicazioni scientifiche, tecniche, culturali e didattiche; l'organizzazione di manifestazioni a carattere locale, nazionale o internazionale.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6, comma 1 CTS.

Le attività diverse devono essere preventivamente e specificatamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 - Volontari

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della

	Normativa Applicabile, di volontari.	
	I volontari si dividono in:	
	- attivisti, che collaborano in modo continuativo	
	alle attività della Fondazione, e che sono	
	iscritti nel registro dei volontari;	
	- aderenti, che supportano le attività della	
	Fondazione in modo saltuaria, o in occasione di	
	singoli eventi o iniziative.	
	Articolo 6 - Durata	
	La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Titolo II - Sostenitori	
	Articolo 7 - Definizione di Sostenitore	
	Sono Sostenitori della Fondazione i soggetti,	
	persone fisiche e giuridiche, che hanno	
	contribuito alla sua costituzione e i soggetti	
	che, successivamente sono ammessi a parteciparvi	
	secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile.	
	I Sostenitori si suddividono nelle seguenti	
	categorie:	
	- Sostenitori Promotori, i quali hanno concepito	
	l'Associazione Ambientalista Marevivo Onlus,	
	provvedendo a redigerne e firmarne l'Atto	
	Costitutivo e che, fino al momento della	
	trasformazione, sono stati iscritti nel libro dei	
	Soci Fondatori dell'Associazione. La Fondazione	

riconosce i Sostenitori Promotori quali propri fondatori. L'elenco dei Sostenitori Promotori è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante;

- Sostenitori Fondatori, i quali sostengono la Fondazione versando a titolo di quota annuale un importo maggiore di quello stabilito per i Sostenitori Ordinari e che sono iscritti nell'albo dei Sostenitori Fondatori tenuto dal Consiglio di Amministrazione;

- Sostenitori Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione, persone fisiche o giuridiche, diversi dai precedenti che contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'ente.

Quando nello Statuto si menzionano i Sostenitori senza altra aggettivazione, ci si riferisce, indistintamente, ai Sostenitori di qualsiasi categoria.

Articolo 8 - Diritti e obblighi dei Sostenitori

I Sostenitori hanno diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

In particolare, i Sostenitori possono, senza recare pregiudizio alla Fondazione, accedere alle attività ad essi destinate e per loro organizzate,

e comunque ai locali e alle strutture della
Fondazione.

Articolo 9 - Ammissione dei Sostenitori Ordinari

La Fondazione è a carattere aperto. L'ammissione di nuovi Sostenitori Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato o del legale rappresentante dell'ente aspirante o, in caso di aspirante minore, su domanda presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale. La deliberazione è comunicata ai predetti soggetti e annotata nel libro dei Sostenitori. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati o ai legali rappresentanti degli enti aspiranti. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Sostenitori, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10 - Recesso del Sostenitore

Qualunque Sostenitore può comunicare la sua

volontà di recedere dalla Fondazione in qualsiasi momento, e di cessare conseguentemente la sua qualità di Sostenitore.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Sostenitore a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Sostenitore anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al versamento dell'intera quota annuale, laddove dovuta, per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 11 - Esclusione del Sostenitore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Sostenitore che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Sostenitore o per gravi motivi. La delibera di esclusione del

	Sostenitore deve essere adeguatamente motivata.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera in ogni	
	caso l'esclusione del Sostenitore che non abbia	
	versato la quota annuale ai sensi dell'articolo 14.	
	Qualora il Sostenitore per il quale è proposta	
	l'esclusione sia un componente del Consiglio di	
	Amministrazione, egli non può partecipare alla	
	votazione della relativa delibera.	
	La deliberazione di esclusione deve essere	
	comunicata al Sostenitore escluso mediante lettera	
	raccomandata o posta elettronica certificata.	
	La deliberazione di esclusione sospende, dal	
	momento della sua comunicazione al Sostenitore	
	escluso, i diritti di partecipazione del	
	Sostenitore medesimo all'organizzazione e	
	all'attività della Fondazione con effetto dal	
	momento in cui essa è comunicata al Sostenitore	
	escluso.	
	La deliberazione di esclusione provoca la	
	cessazione delle qualità di Sostenitore.	
	Articolo 12 - Unità Locali Operative Territoriali	
	La Fondazione sostiene e promuove l'autonoma	
	iniziativa di uno o più Sostenitori che, per il	
	perseguimento in uno specifico ambito territoriale	
	delle finalità di cui all'articolo 3, intendano	

costituire un'Unità Locale Operativa Territoriale (d'ora in avanti, al plurale e al singolare, "ULOT"), con la forma giuridica di associazione del Terzo settore.

I rapporti tra la Fondazione e le ULOT sono regolati dal Regolamento ULOT approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le ULOT hanno piena autonomia giuridica, economica e finanziaria. Coloro che le rappresentano sono direttamente responsabili dell'attività che svolgono e di tutte le obbligazioni che direttamente assumono, o che sono ad essi imputabili, dalle disposizioni di legge e dalla normativa vigente in particolare in materia amministrativa e fiscale.

Le ULOT utilizzano il marchio Marevivo, in conformità alle disposizioni del Regolamento dell'uso del Marchio.

Titolo III - Rapporti economici

Articolo 13 - Entrate

La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- il percepimento della Quota Annuale versata dai Sostenitori, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione con uno specifico regolamento;

	- gli apporti dei Sostenitori diversi da quelli	
	specificamente destinati a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	- le elargizioni, comprese le donazioni e le	
	disposizioni testamentarie di soggetti diversi dai	
	Sostenitori, non specificamente destinate a	
	incremento del patrimonio della Fondazione;	
	- i redditi derivanti dal patrimonio della	
	Fondazione;	
	- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per	
	effetto delle attività della Fondazione;	
	- gli eventuali avanzi di gestione;	
	- ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione	
	non specificamente destinata a incremento del	
	patrimonio.	
	Articolo 14 - Quota Annuale	
	Ogni Sostenitore è obbligato, per ciascun	
	esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla	
	Fondazione, al versamento alla Fondazione di una	
	somma periodica il cui importo è stabilito dal	
	Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi "Quota	
	Annuale").	
	Il Consiglio di Amministrazione adotta uno	
	specifico regolamento relativo alla Quota Annuale	
	nel quale, tra l'altro, siano disciplinate	

l'entità della Quota Annuale e le modalità per il suo versamento.

Il mancato pagamento della Quota Annuale entro un anno dalla data prevista per il suo versamento determina l'esclusione di diritto del Sostenitore e la cancellazione dal Libro dei Sostenitori.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo IV - Organizzazione

Articolo 16 - Organi

Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea dei Sostenitori (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche solo "Consiglio");

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi "Presidente") e i due

	Vicepresidenti del Consiglio di	
	Amministrazione (d'ora innanzi i "Vicepresidenti"	
	o, al singolare, il "Vicepresidente");	
	d) il Tesoriere;	
	e) l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta agli	
	organi elencati al comma precedente, può nominare	
	un Presidente Onorario, scelto anche tra persone	
	che non siano componenti del Consiglio di	
	Amministrazione stesso. Il Presidente Onorario	
	partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con funzione consultiva, senza	
	diritto di voto.	
	Il Consiglio di Amministrazione esercita i propri	
	poteri di nomina alle cariche nel rispetto	
	dell'equilibrio di genere, riservando un numero	
	ragionevole di cariche a componenti di sesso	
	femminile.	
	Sezione I - L'Assemblea dei Sostenitori	
	Articolo 17 - Principi generali	
	Ogni Sostenitore ha diritto di partecipare	
	all'Assemblea.	
	L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto	
	dei principi di democraticità, di parità di genere	
	e di eguaglianza di tutti i Sostenitori.	

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 18 - Competenze dell'Assemblea dei

Sostenitori

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- elegge a maggioranza i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti tra i Sostenitori o tra i soggetti indicati dai Sostenitori persone giuridiche, secondo le disposizioni del Regolamento elettorale;
- delibera sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale e sul bilancio preventivo annuale;
- approvare il programma delle attività annuale o pluriennale;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- delibera sulle modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo;
- delibera sull'esclusione dei Sostenitori;

	- su richiesta del Consiglio di Amministrazione,	
	formula pareri consultivi su specifiche questioni	
	sottoposte al suo esame;	
	- presenta al Consiglio di Amministrazione	
	progetti e proposte di attività, corredate del	
	relativo piano di fattibilità.	
	L'Assemblea esercita i propri poteri di nomina	
	alle cariche nel rispetto dell'equilibrio di	
	genere.	
	Articolo 19 - Convocazione dell'Assemblea dei	
	Sostenitori	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne	
	sia fatta richiesta motivata e firmata di almeno	
	un decimo dei suoi componenti o quando il	
	Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.	
	L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio	
	della Provincia di Roma.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
	comunicazione scritta, contenente l'indicazione	
	del luogo, del giorno e dell'ora della riunione	
	sia di prima che di seconda convocazione e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedita a	
	mezzo posta elettronica certificata o via e-mail;	
	ovvero mediante pubblicazione su sito internet	

della Fondazione o su organi di stampa.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

- ai Sostenitori, agli indirizzi di posta elettronica risultante dal Libro dei Sostenitori;

- ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica certificata da essi dichiarati all'atto della loro nomina, o successivamente.

Articolo 20 - Presidenza dell'Assemblea dei

Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, a partire dal più anziano di età; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da qualsiasi Sostenitore.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un componente con funzione di segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei

soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 21 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei componenti;
- in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero di Sostenitori che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto i Sostenitori che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Sostenitori.

Ogni Sostenitore ha diritto a un voto.

Ogni Sostenitore può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Sostenitore che non sia componente del Consiglio di Amministrazione, o dell'Organo di Controllo, o

dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Il voto dei Sostenitori minori di età è esercitato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno la metà dei Sostenitori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Sostenitori, tanto in prima che in seconda convocazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Sostenitori. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di

	presidenza, di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- in ogni luogo audio/video collegato, si	
	predisponga il foglio delle presenze, in cui	
	devono essere indicati i nominativi dei soggetti	
	intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto	
	foglio di presenza deve essere allegato al verbale	
	dell'adunanza;	
	- sia consentito al segretario verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari;	
	- sia consentito agli intervenuti di interagire in	
	tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Sezione II - Il Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo	
	preposto all'amministrazione della Fondazione.	
	Al Consiglio di Amministrazione compete di:	
	- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;	
	- approvare i regolamenti di funzionamento della	
	Fondazione;	
	- deliberare qualsiasi atto di amministrazione in	

nome e per conto della Fondazione;

- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;

- nominare e revocare il Segretario Generale;

- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;

- stabilire l'ammontare della Quota Annuale;

- nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico e del Consiglio degli Esperti;

- deliberare l'apertura di eventuali delegazioni, uffici direzionali e operativi;

- deliberare sul percepimento di donazioni e lasciti testamentari;

- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio di

Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri nel cui ambito sono compresi il Presidente, fino a due Vicepresidenti e il Tesoriere, eletti dall'Assemblea a maggioranza.

	Un Consigliere decade e viene sostituito a seguito	
	di deliberazione del Consiglio quando non	
	partecipi senza giustificato motivo a due riunioni	
	del Consiglio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di	
	Consigliere e, se nominati decadono dal loro	
	ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, i falliti e	
	chi sia condannato a una pena che implica	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	
	direttivi.	
	Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del	
	Comitato Direttivo dell'Associazione in carica al	
	momento della deliberazione di trasformazione	
	divengono rispettivamente il primo Presidente, i	
	primi Vicepresidenti e i membri del primo	
	Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e	
	sono nominati nell'atto di trasformazione.	
	Articolo 24 - Gratuità dell'incarico	
	Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a	
	Vicepresidente non consegue alcun compenso, salvo	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Articolo 25 - Durata della carica	

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua ricostituzione.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del Consigliere cessato con il primo dei non eletti.

Il Consigliere che sia subentrato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Articolo 26 - Convocazione del Consiglio di

Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da

	trattare.	
	L'avviso di convocazione è spedito a tutti i	
	Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso	
	d'urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni	
	prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque	
	validamente costituito, anche in assenza delle	
	suddette formalità di convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri	
	dell'Organo di Controllo.	
	Articolo 27 - Deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente	
	costituito qualora siano presenti almeno la metà	
	dei suoi componenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal	
	Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento	
	o rinuncia, da uno dei Vicepresidenti, a partire	
	dal più anziano di età; in mancanza, dal	
	Consigliere più anziano d'età.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei Consiglieri presenti.	
	Per le deliberazioni di straordinaria	

amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale

	dell'adunanza;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	in tempo reale alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Sezione III - Presidente, Vicepresidenti e	
	Tesoriere	
	Articolo 28 - Presidente e Vicepresidenti	
	Il Presidente e i Vicepresidenti sono nominati dal	
	Consiglio di Amministrazione tra i propri membri,	
	in occasione della prima riunione del Consiglio	
	stesso.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	spetta di:	
	- verificare e pretendere l'osservanza dello	
	Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché	
	della Normativa Applicabile; promuovere la riforma	
	dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione	
	ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	- convocare l'Assemblea e il Consiglio di	
	Amministrazione e dare esecuzione alle loro	
	deliberazioni;	
	- rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e	
	anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- nominare un Direttore che abbia comprovate	

capacità in materia di project management, in particolare nel settore ambientale. I compiti e le funzioni del direttore sono indicati nella delibera di nomina. Dalla nomina a Direttore non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Segretario Generale e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche in giudizio.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di amministrazione senza previa delibera del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire di uno dei Vicepresidenti in mancanza del Presidente costituisce per i terzi

prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 29 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea documentazione contabile;
- controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

Sezione IV - Segretario Generale

Articolo 30 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che fissa la durata del contratto e la relativa remunerazione, e collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai poteri conferitigli al momento della nomina e secondo le indicazioni programmatiche del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale opera con propria autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli

stanziamenti approvati.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Segretario Generale ha la rappresentanza della Fondazione.

Sezione V - Organo di Controllo

Articolo 31 - Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un controllore unico o, in alternativa, da un collegio dei Controllori composto da tre controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo, aventi i requisiti previsti dall'art. 30, comma 5 del CTS.

In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio dei controllori sono nominati anche due controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di

	Amministrazione, la notizia della cessazione della	
	carica del controllore unico o di uno dei	
	controllori effettivi	
	Articolo 32 - Durata in carica dell'Organo di	
	Controllo	
	L'Organo di Controllo dura in carica per quattro	
	esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo relativo al terzo esercizio di durata	
	della sua carica.	
	Articolo 33 - Compiti e funzionamento dell'Organo	
	di Controllo	
	L'Organo di Controllo:	
	- vigila sull'osservanza della Normativa	
	applicabile e dello Statuto;	
	- vigila sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione della Fondazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile della	
	Fondazione e sul suo concreto funzionamento;	
	- monitora l'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;	
	- può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di	
	ispezione e controllo, anche richiedendo al	
	Consiglio di Amministrazione informazioni su	

specifici progetti o affari.

In caso di composizione collegiale, l'Organo di

Controllo è convocato dal Presidente ogni

qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne

sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio

dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito

mediante posta elettronica contenente

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

della riunione e l'elenco delle materie da

trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i

membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni

prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso

è spedito almeno tre giorni prima.

L'Organo di Controllo è validamente costituito

qualora siano presenti almeno la metà dei suoi

membri ed è comunque validamente costituito, anche

in assenza delle suddette formalità di

convocazione, qualora siano presenti tutti i

membri.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono

assunte con il voto favorevole della maggioranza

dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi

	presiede la riunione.	
	La dichiarazione di non partecipazione al voto e	
	la dichiarazione di astensione dal voto si	
	considerano come assenza del dichiarante	
	dall'adunanza del Collegio dei Controllori.	
	Non sono ammessi né il voto per delega né il voto	
	per corrispondenza.	
	Sezione VI - Comitato Scientifico e Consiglio	
	degli esperti	
	Articolo 34 - Comitato Scientifico	
	Il Comitato Scientifico ("Comitato") svolge una	
	funzione consultiva ed è composto da un numero	
	variabile di membri, scelti e nominati dal	
	Consiglio di Amministrazione tra le persone	
	fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane	
	e straniere particolarmente qualificate, di	
	riconosciuto prestigio ed elevata professionalità	
	nelle materie d'interesse della Fondazione.	
	Il Comitato formula pareri e proposte in merito al	
	programma annuale delle iniziative e ad ogni altra	
	questione per la quale il Consiglio di	
	Amministrazione ne richieda espressamente il	
	parere per definire la strategia culturale della	
	Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera	

l'esclusione dal Comitato del componente che non abbia giustificato la sua assenza a due riunioni consecutive.

Dalla nomina a Componente del Comitato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 35 - Consiglio degli esperti

Il Consiglio degli esperti formula pareri inerenti alla gestione della Fondazione, fornendo supporto tecnico al Consiglio di Amministrazione in particolare, a titolo esemplificativo, negli ambiti legale, economico finanziario, contabile, e delle relazioni con enti pubblici italiani ed europei.

È composto da un numero variabile di membri fino a un massimo di cinque, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche di riconosciuto prestigio ed elevata professionalità nei rispettivi ambiti di attività.

Modalità di funzionamento, specifici compiti e numero di consiglieri saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Titolo V - Esercizi e Libri

Articolo 36 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 37 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- il Libro dei Sostenitori;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Membri, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Registro dei Volontari.

Il Libro dei Sostenitori e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati da ogni Sostenitore, il quale può estrarne copie. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento per disciplinare

l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

I Sostenitori non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

I Sostenitori e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 38 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 39 - Arbitrato

Qualunque controversia insorga tra i Sostenitori, tra i Sostenitori e la Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale istituito presso la Camera di Commercio di Roma che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

